

N. 183548 di rep.

N. 24927 di racc.

**COSTITUZIONE DI FONDAZIONE**

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette, questo giorno ventisei del mese di settembre.

26-9-2007

In Milano, nel mio studio in piazza San Babila n. 1.

Avanti a me dott. Luciano Severini, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, ed alla presenza di:

- SILVESTRE avv. TIZIANA, nata a Brindisi il 27 luglio 1971, domiciliata in Milano, Piazza San Babila n. 1,

Codice fiscale: SLV TZN 71L67 B180N

- MIGLIAVACCA ANGELA, nata a Milano il 12 aprile 1942, domiciliata in Milano, Piazza San Babila n. 1,

Codice fiscale: MGL NGL 42D52 F2050

testimoni a me noti ed idonei aventi i requisiti di legge.

E' presente il signor:

- DI TERLIZZI MICHELE, nato a Ruvo di Puglia il 12 agosto 1925, domiciliato a Milano, viale Premuda n. 10,

Codice fiscale: DTR MHL 25M12 H645R,

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, dichiara quanto segue:

1) E' costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata:

"Children's Heart Organization"

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

1. Per iniziativa del signor Michele Di Terlizzi è costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata  
"Children's Heart Organization".

2. La Fondazione potrà essere individuata dalla sigla "CHO".

**Art. 2 - SEDE**

1. La Fondazione ha sede legale in San Donato Milanese, Via Pascoli n. 37.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire l'ubicazione delle sede legale e costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza in Italia.

**Art. 3 - SCOPO**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si propone di:

a. favorire il progresso e la ricerca medica nel campo della malattie cardiovascolari sia del bambino che dell'adulto;

b. promuovere, favorire e sostenere la ricerca clinica e di base nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie relative alle malattie cardiovascolari, finanziando totalmente o parzialmente dei progetti di ricerca sia in Italia che all'estero;

c. istituire o finanziare borse di studio destinate a ricercatori o studiosi di qualunque nazionalità compresi i paesi in via di sviluppo;

d. promuovere programmi di formazione del personale medico o paramedico nel campo delle malattie cardiovascolari sia in Italia che all'estero;

e. mantenere contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

3. Per perseguire le finalità di cui ai punti precedenti, la Fondazione, oltre ad avvalersi di proprie professionalità, risorse e competenze potrà, mediante apposite convenzioni ed accordi, far uso di professionalità provenienti da altre strutture presenti in realtà ospedaliere, universitarie o istituti di ricerca e cura.

#### **Art. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI**

1. La Fondazione per il raggiungimento del Suo scopo può:

a. promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire l'organico contatto tra la Fondazione, il sistema della sanità nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

b. ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare direttamente o indirettamente, iniziative nel campo della edi-

toria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Fondazione, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, inclusi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali, a livello locale, nazionale o internazionale;

c. gestire, amministrare, sviluppare, direttamente o indirettamente, attività commerciali di investimento o di promozione, legate all'associazione "Bambini Cardiopatici nel Mondo onlus" o ad altre realtà associative di settore le cui finalità concordano con gli scopi della Fondazione;

d. collaborare con le istituzioni scientifiche od universitarie per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di corsi e programmi didattici;

e. acquistare e donare apparecchiature tecniche scientifiche e materiali per lo svolgimento di attività cardiocirurgica e cardiologica.

#### **Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

3. Le rendite e le risorse della Fondazione sono vincolate al funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione del suo scopo. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a. contributo in denaro pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) conferito dal signor Michele Di Terlizzi all'atto della costituzione;

b. beni mobili ed immobili che pervengano o sono già pervenuti alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimonio;

c. contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;

d. eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, comprese possibili attività commerciali, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare a incremento del patrimonio;

e. contributi dei fondatori e dei partecipanti;

f. svolgimento delle proprie attività

2. La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:

a. da proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui ai capi precedenti;

b. beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;

c. contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni

internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri,  
che non siano specificamente destinati al suo patrimonio;

d. dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;

e. rimborsi e compensi dovuti dalle aziende fruitrici del servizio;

f. ogni eventuale contributo od elargizione destinato espressamente all'attuazione degli scopi statutari;

g. eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del C.d.A.;

h. dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del C.d.A. ;

i. dalle eventuali iniziative e manifestazioni organizzate per la raccolta di fondi e/o la sensibilizzazione della pubblica opinione a favore dello scopo della Fondazione;

j. dallo svolgimento delle proprie attività;

k. da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di Bilancio che il C.d.A. della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il primo esercizio avrà comunque termine il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

3. Il bilancio di esercizio, predisposto annualmente dal C.d.A., deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### **Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

1. I membri della Fondazione si distinguono in :

- Consiglio di Fondazione;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vice presidente;
- Collegio dei Revisori.

#### **Art. 8 - FONDATORI E PARTECIPANTI ISTITUZIONALI**

1. Sono Fondatori solo coloro che hanno partecipato alla formazione della dotazione del patrimoniale iniziale e da quanti altri, contribuendo fattivamente al raggiungimento delle finalità della Fondazione, vengono chiamati a farne parte dal Consiglio di amministrazione.

2. I partecipanti istituzionali sono classificati in partecipanti Onorari e Sostenitori.

3. I Partecipanti Onorari, nominati tali con parere favorevole sottoscritto dalla maggioranza dei Fondatori e dietro

presentazione di almeno due di essi, sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, che ottengano tale riconoscimento alla luce di particolari meriti o qualificazioni. La qualifica di partecipante Onorario ha durata quinquennale, e può essere prorogata una o più volte con parere favorevole sottoscritto dalla maggioranza dei Fondatori.

4. I Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Fondazione e dietro presentazione di almeno due dei partecipanti Fondatori, sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, che corrispondano alla Fondazione contributi di particolare entità. La qualifica di Sostenitore ha durata triennale e, perdurando i requisiti, può essere prorogata una o più volte dal Consiglio di Fondazione.

#### **Art. 9 - PARTECIPANTI**

1. Possono essere partecipanti le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal C.d.A., ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali. Il consiglio di Fondazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. I parteci-



panti devono tenere l'attività esercitata per la Fondazione distinta ed autonoma rispetto agli interessi connessi con le altre attività dagli stessi svolte all'esterno della Fondazione.

2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato il contributo o prestata l'attività professionale o mantenuto il conferimento dei beni.

#### **Art. 10 - ESCLUSIONE E RECESSO**

3. Il Consiglio di Fondazione decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione o la dichiarazione di decadenza di Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via semplificativa e non tassativa:

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti in sede di ammissione alla Fondazione;

b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della fondazione o conflitto di interessi;

c. in via generale ogni qual volta si venga meno agli impegni assunti nei confronti della Fondazione, ovvero si pongano in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa, oppure si sia reso responsabile di atti

dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l'interesse della Fondazione

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;

3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Tutti i partecipanti Fondatori, Onorari, Sostenitori devono condividere le finalità della Fondazione.

#### **Art.11 - CONSIGLIO DI FONDAZIONE**

1. Il Consiglio di Fondazione è composto da tutti i partecipanti che rivestono la qualifica di Fondatore, ed ha i seguenti poteri:

a. definire i requisiti formali e sostanziali che dovranno essere soddisfatti dai progetti o dalle richieste per l'assegnazione di borse di studio presentate alla Fondazione, dai relativi eventuali preventivi, e dai rendiconti dei beneficiari;

b. valutare i progetti di ricerca e le richieste per l'assegnazione di borse di studio ricevuti dalla Fondazione; la

valutazione potrà essere fatta direttamente, oppure sottoposta dal Consiglio ad un comitato di referees esterni, la cui nomina ed il cui funzionamento saranno regolati con apposito regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Fondazione;

c. attribuire i fondi ai vari progetti o richieste approvati, nell'ambito dello scopo sociale e delle risorse disponibili, intendendosi compreso l'acquisto dei servizi di monitoraggio, delle polizze assicurative, dei macchinari, della strumentazione e del materiale necessario per la ricerca stessa e, in casi particolari, dell'allestimento e dell'ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante il fine medesimo della Fondazione; in ogni caso il Consiglio non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme attribuite siano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito;

d. definire le modalità per il controllo dei rendiconti dei beneficiari;

e. deliberare in merito all'assunzione di personale, nonché all'acquisto di beni immobili o mobili registrati strumentali al funzionamento della Fondazione;

f. nominare i partecipanti Istituzionali;

g. nominare i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione;

h. nominare i revisori effettivi del Collegio dei Revisori;

i. esprimere il proprio parere in merito al bilancio di esercizio della Fondazione quale annualmente presentato dal C.d.A.;

j. modificare il presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Il Consiglio di Fondazione si riunisce dietro convocazione del Presidente, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta indicante gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che deve essere spedita al domicilio dei singoli componenti o comunicata loro via fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione.

3. Il Consiglio di Fondazione è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti.

4. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega, salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e la nomina dei partecipanti Sostenitori Istituzionali, per le quali è richiesta in ogni caso la maggioranza assoluta, in proprio o per delega, di tutti i componenti del Consiglio. Hanno diritto al voto tutti i Consiglieri regolarmente convocati che rivestono la qualifica di Fondatori alla data della riunione. Sono ammesse fino a due deleghe per Consigliere presente.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente od in sua assenza dal Vicepresidente .

#### **Art.12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Fatti salvi tutti i poteri espressamente riservati dal presente statuto al Consiglio di Fondazione, i restanti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione sono affidati al Consiglio di Amministrazione, a cui spetta anche l'approvazione e la modifica di uno o più regolamenti interni nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto fino ad un massimo di quattro membri di cui un Presidente, un Vice Presidente e due Consiglieri, scelti dal Consiglio di Fondazione, e sono rieleggibili una o più volte e durano in carica per cinque esercizi.

3. I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti senza giustificazione per oltre un anno dalle adunanze del Comitato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri elettivi, il Presidente convocherà senza indugio il Consiglio di Fondazione, che provvederà alla sostituzione. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del Consigliere che egli ha sostituito.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest'ultimo caso i limiti della delega.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso spedito per posta, via telefax o via e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante tele-conferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri ove il voto del Presidente ha validità doppia.

8. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

9. L'esclusione dei partecipanti dalla Fondazione è deliberata all'unanimità dei Consiglieri in carica.